



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se qualcuno uccide il tuo animale domestico, risarcimento limitato

Autore: Redazione | 16/07/2014



Danno morale e patrimoniale: la guida completa per valutare economicamente il danno conseguente alla perdita di un cane o di un gatto ferito o ucciso da terzi.

Nel caso in cui il tuo “animale d’affezione” (un cane, un gatto) perda la vita a causa della condotta di un terzo, ti spetta sia il risarcimento del **danno morale** quanto di quello **patrimoniale**. Ma, in entrambi i casi, con alcuni fondamentali limiti, chiariti da una sentenza del **Tribunale di Milano** dello scorso 30 giugno.

Danno morale

Quanto al danno conseguente alla sofferenza interiore per aver perso l’animale, esso deve essere indennizzato, ma ad una sola, fondamentale, condizione, che non sempre ricorre: il diritto al risarcimento sussiste solo quando la lesione o la morte dell’animale sia stata determinata da un comportamento punibile a titolo di reato di **maltrattamento d’animali [1]**. Il che riduce enormemente la possibilità di essere indennizzati, perché, ai fini di tale illecito penale, è necessario:

- l’aver agito per **crudeltà** o **senza necessità**
- oppure l’averlo sottoposto a **sevizie** o a comportamenti o **fatiche** o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche fisiche.

Se l’azione del danneggiatore non riveste tali caratteristiche, non si può pretendere il risarcimento del danno morale.

Tanto per fare un **esempio**, sarà tenuto a risarcire il danno morale colui che provochi la morte del cane con un colpo di carabina o con la classica polpetta avvelenata. Nei casi, invece, in cui non sia configurabile il delitto in commento, il danno morale non spetta più: si pensi, ad esempio, al caso di chi, facendo marcia indietro con l’auto, non si avvede della presenza di un gatto e lo investe.

Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale non subisce, invece, il predetto limite e spetta anche in assenza del suddetto reato. Quindi, nell’esempio di poc’anzi del conducente distratto, il padrone dell’animale potrà esigere il risarcimento patrimoniale.

Ma in cosa consiste tale **danno patrimoniale**?

- Se l'animale ha un **valore economico** (si pensi a un gatto di razza, pagato particolarmente caro al negozio o a un cavallo da corsa purosangue), il danno è pari al valore dell'esborso per l'animale. Se, invece, si tratta di un animale privo di valore (per es. un **randagio** trovato per strada), tale voce di danno non può essere pretesa.
- Anche le **spese veterinarie**, sostenute per far curare l'animale ferito, possono essere pretese in compensazione del danno. Tuttavia, la sentenza in commento ha fatto una importante precisazione, onde evitare sperequazioni o comportamenti eccessivamente dilapidatori da parte dell'intraprendente padrone dell'animale. Se quest'ultimo, infatti, decide di spendere un patrimonio in medici veterinari, al fine di curare il proprio cucciolo, non potrà poi chiedere la restituzione di tali somme al responsabile. Al massimo, potrà pretendere quanto è presumibile e giusto immaginare che, con una ordinaria diligenza, venga speso. In particolare, il limite di risarcibilità di dette spese veterinarie potrà coincidere con il **valore economico** dell'animale.

Dunque, il danneggiante non potrà essere tenuto al risarcimento di spese veterinarie che eccedano il **valore dell'animale** curato: non sembra opportuno, secondo i giudici, gravare il danneggiante di un onere economico superiore alla perdita patrimoniale effettivamente subita dal danneggiato (ad es. nell'ipotesi di cure prestate ad un cavallino da corsa del valore di decina di migliaia di euro).

In definitiva, qualora il proprietario si prodighi in spese veterinarie eccessive per curare il proprio animale, lo fa a proprio rischio e pericolo, non potendo poi pretendere un risarcimento patrimoniale superiore al valore dell'animale stesso.

Note

[1] Art. 544 ter cod. pen. *Autore immagine: 123rf com*